

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE

Il Municipio di Locarno, visti gli art. 192 LOC e 105 RCom

ordina:

CAPITOLO I Norme introduttive

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Locarno e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche e/o della batteria.

Art. 2 Beneficiari

¹Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate o dimoranti a Locarno e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Locarno per scopi di mobilità aziendale.¹

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico.

³Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

⁴Un nuovo contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica può essere richiesto solo dopo quattro anni.

Art. 3 Contributo finanziario

Il contributo corrisponde al 15% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa) o dell'equipaggiamento necessario alla modifica di una bicicletta tradizionale in ebike, ritenuto un limite massimo di fr. 400.-- e del 10% del prezzo per la sostituzione della batteria fino ad un massimo di fr. 100.--.¹

Art. 4 Condizioni al sussidio

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo ebike Svizzera (www.ebiketicino.ch);
- b) la bicicletta deve essere acquistata presso un rivenditore nel Cantone Ticino;
- c) il venditore della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
- d) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

²Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 5 Cambio di detentore

¹Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto.

²In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c) vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

CAPITOLO II Disposizioni amministrative

Art. 6 Procedura

¹La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet della Città (www.locarno.ch) con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

²A condizioni adempite e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Art. 7 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 8

Veicoli d'occasione

I veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza non danno diritto al contributo finanziario di cui all'art. 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà, salvo nel caso della sostituzione della batteria.

Art. 9

Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 10

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 702 del 12 settembre e 781 del 26 settembre 2012.
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 1° al 16 ottobre 2012.

¹Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 6559 del 9 ottobre 2018.
Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 15 ottobre 2018 al 14 novembre 2018. Entrata in vigore: 15 novembre 2018.